



Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,  
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile



# Il superbonus 110% per fotovoltaico, microgenerazione e colonnine per auto elettriche

*Webinar Edilportale, 8 settembre 2020*

Ing. Elena Allegrini

*Dipartimento Unità per l'Efficienza Energetica (DUEE)  
Laboratorio Supporto Attività Programmatiche (SPS – SAP)*



1101 0110 1100  
0101 0010 1101  
0001 0110 1110  
1101 0010 1101  
1111 1010 0000



# Le agevolazioni fiscali «tradizionali» per i microcogeneratori

	Bonus Casa (art. 16 bis DPR 917/86)	Ecobonus (ex legge 296/2006)
<b>Aliquota di detrazione</b>	50% - IRPEF	65% - IRPEF/IRES
<b>Anni di detrazione</b>	10 anni	10 anni
<b>Limite di spesa/detrazione</b>	Spesa max: 96.000 € per u.i.	Detrazione max: 100.000 € per intero edificio
<b>Tipo di intervento</b>	<input type="checkbox"/> Nuova installazione <input type="checkbox"/> Rifacimento	<input type="checkbox"/> Sostituzione parziale/totale
<b>Requisiti tecnici</b>	<input type="checkbox"/> PES $\geq 0$ per Decreto Requisiti Minimi del 26/06/2015	<input type="checkbox"/> PES $\geq 20\%$ <input type="checkbox"/> Tutta l'energia termica prodotta deve essere utilizzata per soddisfare la richiesta termica per la climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria.

## Tabella 1 – Reg. 811/2013 Commissione del 18 febbraio 2013

Classi di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente degli apparecchi di riscaldamento, con l'eccezione delle pompe di calore a bassa temperatura e degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente a pompa di calore per applicazioni a bassa temperatura

Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente	Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente $\eta_s$ in %
A <sup>+++</sup>	$\eta_s \geq 150$
A <sup>++</sup>	$125 \leq \eta_s < 150$
A <sup>+</sup>	$98 \leq \eta_s < 125$
A	$90 \leq \eta_s < 98$
B	$82 \leq \eta_s < 90$
C	$75 \leq \eta_s < 82$
D	$36 \leq \eta_s < 75$
E	$34 \leq \eta_s < 36$
F	$30 \leq \eta_s < 34$
G	$\eta_s < 30$

I valori usati per calcolare il rendimento della cogenerazione e il risparmio di energia primaria sono determinati sulla base del funzionamento effettivo o previsto dell'unità in condizioni normali di utilizzazione (all. III DM 04/08/2011).

# DL 19/05/2020 n. 34 e conversione in Legge n. 77

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 180 del 18 luglio 2020 - Serie generale

Sped. abb. post. - art. 1, comma 1  
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

**GAZZETTA UFFICIALE**  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 luglio 2020

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENACCA, 30 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00186 ROMA - CENTRALINO 06-45001 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA E. VERDI, 1 - 00186 ROMA

N. 25/L

LEGGE 17 luglio 2020, n. 77.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19».

## Art. 119.

Incentivi per l'efficienza energetica, sisma *bonus*, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

*1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:*

### INTERVENTI TRAINA<sup>NTI</sup>

1.

consentono l'accesso diretto alla misura del «Superbonus – 110%»

### INTERVENTI TRAINA<sup>TI</sup>

2.

possono essere agevolati con il «Superbonus – 110%» solo se realizzati congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti

**Comma 1A:** isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate  $> 25\%$



**Comma 1B:** intervento sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati



**Comma 1C:** intervento su edifici unifamiliari o u.i. in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale



**Comma 4:** Sismabonus + monitoraggio strutturale



1.

INTERVENTI  
TRAINANTI

## Comma 1B: intervento sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale



<b>AMBITO DI INTERVENTO</b>	<p>Edifici condominiali (parti comuni) per degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati destinati al riscaldamento, al raffrescamento nel caso in cui si installino pompe di calore reversibili e alla produzione di acqua calda sanitaria, dotati di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>generatori di calore a condensazione almeno di classe A;</li><li>pompe di calore;</li><li>apparecchi ibridi;</li><li><b><u>microcogeneratori</u></b>;</li><li>collettori solari termici;</li><li>teleriscaldamento (*)</li></ul> <p>(*) Esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE</p>
<b>REQUISITI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale</li></ul>
<b>LIMITE DI SPESA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> 20.000 € moltiplicati per il numero delle u.i. che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a 8 u.i.;</li><li><input type="checkbox"/> 15.000 € moltiplicati per il numero delle u.i. che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 u.i..</li></ul>

## Comma 1C: intervento su edifici unifamiliari o u.i. in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale



AMBITO DI INTERVENTO	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Edificio unifamiliare</li><li><input type="checkbox"/> U.i. all'interno di edificio plurifamiliare che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno <b><u>per gli stessi interventi di cui al comma 1B</u></b> + installazione di generatori a biomassa (*)</li></ul>
REQUISITI	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale</li></ul>
LIMITE DI SPESA	30.000 € moltiplicati per il numero delle u.i. che compongono l'edificio

(\*): esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, dell'installazione delle caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con valori previsti almeno per la classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n.186.

2.

## INTERVENTI TRAINAII

**Comma 2:** interventi di efficientamento energetico di cui all'art. 14 DL 63/2013 conversione in legge 90/2013


**Riqualificazione energetica**

ex legge 296/2006

Almeno 1 degli interventi dei commi 1 A , 1 B o 1 C

(\*): Non richiesto in presenza di vincoli dei beni culturali e del paesaggio o se interventi di cui al comma 1 sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali.

**Comma 5 e 6:** impianti FV connessi alla rete e installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati




Almeno 1 degli interventi dei commi 1 A , 1 B o 1C

oppure

Comma 4

**Comma 8:** infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici



Almeno 1 degli interventi dei commi 1 A , 1 B o 1C



## Nel Superbonus, per i sistemi di microgenerazione:

### Come INTERVENTI TRAINANTI:

- Negli edifici condominiali per le parti comuni
- Negli edifici unifamiliari o nelle u.i. in edifici plurifamiliari (con indipendenza funzionale e accesso/i autonomi/i)

Nessuno degli interventi «trainanti» di cui al comma 1 art. 119 può essere inserito come «intervento trainato».

cfr. nota 2, all. 1 della bozza del Decreto «Asseverazioni» del 03/08/2020 – non ancora in vigore, attualmente alla Corte dei Conti.

### Come INTERVENTI TRAINATO nel comma 2:

- Nella singola u.i. (parte privata)

L'intervento «trainato» è ammesso negli edifici condominiali con impianti autonomi, quando si esegue come intervento «trainante» l'intervento sulle pareti opache dell'involucro (ovvero comma 1A)

cfr. nota 23, all. 1 della bozza del Decreto «Asseverazioni» del 03/08/2020 – non ancora in vigore, attualmente alla Corte dei Conti.

# Domanda: Quali requisiti tecnici rispettare per il Superbonus?

Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, e il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 66 del 18 marzo 2008 (cfr. Cfr. Circ. AdE 08/08/2020 n. 24/E, nota 32 e Bozza di Decreto 6 agosto 2020, art. 12).




➡ Si fa riferimento alla **DATA DI INIZIO DEI LAVORI**

Se **DATA DI INIZIO DEI LAVORI** prima della pubblicazione in GU della bozza del 6 agosto 2020



- Requisiti tecnici del Decreto «Edifici» del 19/02/2007

Se **DATA DI INIZIO DEI LAVORI** dopo la pubblicazione in GU della bozza del 6 agosto 2020



- Requisiti tecnici del nuovo Decreto 06/08/2020 in fase di approvazione alla Corte dei Conti

## CONTENUTI TECNICI DELL'ASSEVERAZIONE:

### 7 Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di micro-cogeneratori

7.1 Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di micro-cogeneratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), punti ix e x, è prodotta asseverazione redatta da un tecnico abilitato attestante:

- a) che l'intervento, sulla base dei dati di progetto, conduce a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pari almeno al 20 per cento;
- b) che tutta l'energia termica prodotta sarà utilizzata per soddisfare la richiesta termica per la climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria.

7.2 Qualora sia previsto il mantenimento del generatore precedentemente installato con funzione di back-up, l'asseverazione di cui al punto 7.1 ne riporta le motivazioni.

7.3 All'asseverazione di cui al punto 7.1 deve essere allegata la dichiarazione del fornitore dell'unità di microcogenerazione dalla quale si abbia evidenza delle prestazioni energetiche e in cui si attesti l'assenza di dissipazioni termiche, variazioni del carico, regolazioni della potenza elettrica, rampe di accensione e spegnimento di lunga durata, altre situazioni di funzionamento modulabile che determinano variazioni del rapporto energia elettrica/energia termica.

7.4 Per la realizzazione, la connessione alla rete elettrica e l'esercizio degli impianti di micro-cogenerazione si fa riferimento al decreto del Ministro dello Sviluppo economico 16 marzo 2017.

cfr. All. A del DM «Requisiti tecnici» del 06/08/2020 – non ancora in vigore, attualmente alla Corte dei Conti.



### MASSIMALI DI COSTO:

Micro-cogeneratori	
Motore endotermico / altro	3.100,00 €/kWe
Celle a combustibile	25.000,00 €/kWe

cfr. All. I del DM «Requisiti tecnici» del 06/08/2020 – non ancora in vigore, attualmente alla Corte dei Conti.

Grazie  
per l'attenzione



1101 0110 1100  
0101 0010 1101  
0001 0110 1110  
1101 0010 1101  
1111 1010 0000

